INFORMATIVA n. 02 – SICUREZZA del 18/04/25

Nuove disposizioni per l'uso di locali interrati e seminterrati

Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge n. 203/2024, pubblicata in data 28 dicembre 2024 con la quale si modificano i commi 2 e 3 dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.

1. Autorizzazione

L'uso lavorativo di locali interrati e seminterrati non richiederà più, a partire dall'inizio del 2025, un'autorizzazione in deroga, ma dovrà essere segnalato con una comunicazione preventiva obbligatoria all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Le ATS non saranno più responsabili delle nuove richieste, mentre quelle già inviate prima dell'entrata in vigore della legge continueranno a seguire le procedure precedenti. Questo cambiamento rende il processo più centralizzato e impone alle aziende di conformarsi alla nuova normativa per evitare sanzioni.

Non è possibile presentare la comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 65 del D.lgs. n. 81/2008 se le attività lavorative comportano l'emissione di agenti nocivi, come ad esempio (elenco non esaustivo):

- verniciatura;
- processi di saldatura;
- uso di minerali a spruzzo;
- uso di solventi e collanti non ad acqua;
- ricarica di batterie;
- lavorazione di materie plastiche a caldo;
- officine con prova motori;
- falegnamerie;
- tinto-lavanderie;
- sviluppo e stampa;
- tipografia;
- etc.

La comunicazione non potrà essere presentata anche nel caso in cui non siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

2. Obbligo misura gas radon

Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020.

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet
P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429

3. Volture

La comunicazione prevista dal c. 3 dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 65 c.3,del d.lgs. n. 81/2008.

4. Modifiche ai locali autorizzati

La comunicazione in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia dell'attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.

5. Diniego

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell'art.65 del D.Lgs. 81/2008, l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all'utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese

6. Riferimenti normativi

- Legge n. 203/2024
- D.Lgs. 81/08, art. 65
- Nota del I.N.L. del 29/01/25

P.Ch. Paolo Nava



Ambiente Sicurezza Formazione

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. e fax 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopas.net

P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429